CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Approvato dalla Associazione CALCIO LEINI con Delibera del 17 DICEMBRE 2024

Art. 1. Principi fondamentali.

1. Il presente Codice di condotta è adottato dalla Associazione CALCIO LEINI affiliata alla FIGC-LND / C.S.I. /U.I.S.P. e indica i doveri fondamentali di lealtà, probità e correttezza, e le condotte a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, nei confronti di tutti i Tesserati.
2. La Associazione CALCIO LEINI (di seguito "la Società") opera nell'ambito sportivo **calcio** nelle sue varie articolazioni. La Società riconosce lo Sport quale strumento sociale, educativo e culturale e aderisce ai principi del fair play, promuovendo e garantendo un ambiente sportivo ispirato ai concetti di lealtà, correttezza, amicizia e rispetto per gli altri. La Società ripudia ogni forma di discriminazione e di violenza, la corruzione, il doping e quanto altro possa arrecare danno alla disciplina sportiva praticata.

Art. 2. Finalità.

1. La Società, nell'espletamento delle sue attività istituzionali ivi incluse le attività sportive, programma e attua obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche.
2. In particolare, la Società programma e pone in essere ogni azione finalizzata:
a) al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza in ogni attività sportiva, conviviale e comunque in ogni occasione di incontro tra i Tesserati;
b) all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana, per il benessere dell'atleta, sensibilizzando i dirigenti e i componenti del settore tecnico e aggiornando periodicamente la loro specifica formazione per il pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
c) alla piena consapevolezza di tutti i Tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele, divulgando adeguatamente ed efficacemente il "Modello organizzativo e di controllo per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione su Tesserati" ed il presente Codice di condotta;
d) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei Tesserati, in particolare se minori;
e) alla valorizzazione di ogni diversità;
f) alla effettiva partecipazione di tutti i Tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
g) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

Art. 3. Obblighi dell'organo dirigente.

1. Il Consiglio direttivo (o l'organo amministrativo) delibera la programmazione, l'organizzazione, l'esercizio dell'attività sportiva e provvede adeguatamente ed efficacemente alla rimozione degli ostacoli:
a) che impediscono la promozione del benessere dei Tesserati, in particolare se minori, e dello sviluppo psico-fisico degli stessi secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
b) che impediscono la partecipazione dei Tesserati alle attività, indipendentemente da etnia, provenienza, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.
2. Il Consiglio direttivo (o l'organo amministrativo) verificano periodicamente che quanto previsto al comma precedente sia adeguatamente ed efficacemente attuato.

Art. 4. Principio di non discriminazione.
I Tesserati devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione etnia, provenienza, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

Art. 5. Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione.
I Tesserati non devono esprimere, all'interno della Società e pubblicamente, giudizi o rilievi lesivi della reputazione, dell'immagine o della dignità personale di altri Tesserati o di soggetti, enti ed organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

Art. 6. Prevenzione dei conflitti dl interessi.
I Tesserati sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate. È fatto divieto ai Tesserati di effettuare scommesse, direttamente o per interposta persona, aventi ad oggetto i risultati relativi a competizioni alle quali partecipi la Società o alle quali essa abbia diretto interesse.

Art. 7. Divieto dl alterazione dei risultati sportivi.
È fatto divieto ai Tesserati di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare fraudolentemente lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a taluno un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.

Art. 8. Divieto dl doping e di altre sostanze nocive.
È fatto divieto ai Tesserati di tenere comportamenti in violazione della vigente normativa antidoping nazionale e sportiva. I Tesserati devono astenersi da qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute dell'atleta.

Art. 9. Contrasto alla violenza.
I Tesserati non devono tenere condotte o rilasciare dichiarazioni che in qualunque modo determinino o incitino alla violenza o ne costituiscano apologia. I Tesserati devono astenersi da qualsiasi condotta idonea a ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario e del compagno di squadra, nelle competizioni sportive e negli allenamenti, e adottano iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori.

Art. 10. Requisiti degli operatori sportivi.
1. Il Consiglio direttivo (o l'organo amministrativo) deliberano l'inserimento, a qualunque titolo giuridico, degli operatori sportivi all'interno dell'organizzazione sportiva giovanile della Società valutandone con attenzione e cautela l'idoneità specifica.
2. A tal fine il Consiglio direttivo (o l'organo amministrativo), prima del conferimento dell'incarico di cui al comma precedente, richiede al candidato di consegnare:
- il certificato penale del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti, entrambi di data non anteriore a tre mesi, al fine di verificare l'esistenza di condanne definitive o provvedimenti penali pendenti per uno o più dei reati di cui al Titolo XII capo III Sez. I e II del codice penale, di reati commessi con minaccia e violenza, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori, nonché l'applicazione della misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.
3. I documenti di cui al comma precedente, ricevuti e trattenuti dall'Associazione, saranno conservati nel rispetto della normativa di protezione dei dati personali.

Art. 11. Sanzioni.
1. Le violazioni delle prescrizioni del Modello e del Codice di condotta che diano luogo a forme di abuso, violenza e discriminazione sono in ogni caso portate a conoscenza dell'organo disciplinare interno previsto dallo statuto della Società.
2. L'Organo disciplinare della Società infligge al colpevole delle violazioni delle disposizioni del Modello e del Codice di condotta le sanzioni previste dal Regolamento di giustizia della Società e può disporre la sospensione cautelare del medesimo dalle attività sportive, fermi i provvedimenti degli Organi di giustizia federali.

Art. 12. Entrata in vigore.
1. Il presente Codice di condotta entra in vigore il giorno successivo alla delibera di approvazione del Consiglio Direttivo (o Organo amministrativo) della Associazione/Società.

******